



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 826/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	CC - 16/04/2026
MARIA TERESA BELMONTE		R.G.N. 4417/2026
MICHELE ROMANO		
MARIO MORRA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Milano

Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza dal locale Tribunale, del 25 giugno 2024, che aveva ritenuto ██████████ colpevole del reato punito dall'art. 7 legge n. 386 del 1990, per avere emesso l'assegno indicato in imputazione, dell'importo di euro 17.354,24, il 15 novembre 2018 e, quindi, in data successiva a quella di iscrizione della sua interdizione ad emettere titoli di credito, irrogando la pena, sospesa, di mesi sei di reclusione.



2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [REDACTED] articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e violazione di legge in riferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

Si era dedotto il fatto che fosse stato l'imputato ad emettere il titolo dalla mera circostanza che il libretto di assegni era relativo ad un conto a lui intestato e che questi non aveva rilasciato dichiarazioni che consentissero di ipotizzare una ricostruzione alternativa dei fatti.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge conseguente al fatto che la difesa del prevenuto aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'assegno e che non era stata espletata perizia sul punto.

La difesa aveva prodotto una consulenza in cui si era affermato non potersi esaminare il tratto posto che si disponeva solo di una fotocopia del titolo.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancata sostituzione della pena detentiva.

Un'istanza ritenuta inammissibile perché dichiarato incompatibile con la sospensione condizionale della pena. Una incompatibilità che, però, non poteva riguardare i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (vd Cass. nn. 19307/25, 33149/24, 1187/24, 45583/24), come nell'odierna fattispecie concreta.

Si sarebbe, peranto, potuto cumulare la sostituzione della pena con la sua sospensione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva.

Nel resto è infondato.

1. Il primo ed il secondo motivo, spesi sulla ritenuta colpevolezza dell'imputato, non meritano accoglimento.



L'assegno emesso per cui è processo, tratto da un libretto collegato al conto corrente intestato all'imputato, era stato compilato e presentato nonostante lo stesso fosse stato già posto a conoscenza del provvedimento di interdizione ad emettere titoli di credito: risultava emesso il 15 novembre 2018 e la notifica del provvedimento di interdizione era avvenuta il precedente 8 marzo 2017 (peraltro il ██████ aveva anche, e sempre in precedenza, fatto ricorso contro tale provvedimento, ricorso che era stato rigettato il 13 ottobre 2017).

La mera asserzione difensiva circa il disconoscimento della firma sul titolo è priva di alcun rilievo probatorio posto che l'imputato stesso non ha chiarito la ragione per la quale l'assegno possa essere caduto in diverse mani senza che lo stesso ne abbia fatto regolare denuncia (né al tempo né ora), visto anche il notevole importo che ne era stato l'oggetto.

Ne consegue anche la perfetta inutilità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio per la sua palese irrilevanza. Peraltro, anche il consulente di parte non ha fornito alcun elemento da cui dedurre la necessità.

2. Resta l'ultimo motivo, speso sulla mancata sostituzione della pena detentiva.

Diniego motivato dalla Corte di merito solamente osservando che *"la concessione della sospensione condizionale della pena è ostativa alla concessione delle sanzioni alternative"*.

Una motivazione che non può essere condivisa alla luce dei principi di diritto fissati sul punto (l'applicazione del dettato dell'art. 61 bis legge n. 689 del 1981, come introdotto dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022 circa, appunto, l'inapplicabilità delle norme relative alla sospensione condizionale della pena nel caso di sostituzione della stessa ai reati commessi in data antecedente):

- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 – 01);

- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti



commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01 in cui si è anche aggiunto che la regola dell'alternatività tra l'applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive);

- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione sancito dall'art. 59, comma primo, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole per il condannato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva avanzata con riguardo a condanna per un delitto di rapina aggravata commesso prima del 30 dicembre 2022).

A tali pronunce si aggiungono anche le conformi Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 – 01 e Sez. 6, n. 4521 del 28/01/2026, R., Rv. 289366 – 01.

Ne consegue l'evidente vizio di motivazione, tale da costituire anche violazione di legge, in cui la Corte di merito è incorso.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per consentire una nuova decisione sulla invocata sostituzione della pena irrogata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, in Roma il 16 aprile 2026.

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente
Rossella Catena

